Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 giugno 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 22 aprile 1972
registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1972
registro n. 20, foglio n. 60

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CERUTI Pietro, nato a Grumello Cremonese (Cremona) il 25 giugno 1932, appuntato CC. Legione carabinieri di Milano. — Il 12 settembre 1971, in Milano, di notte, in servizio perlustrativo su autoradio, quale capo equipaggio, interveniva da solo nei confronti di esaltato che armato di due pistole sparava all'impazzata sui passanti. Affrontava quindi il folle che, puntando al petto del graduato una delle pistole, premeva il grilletto senza però provocare lo sparo per difetto della cartuccia. Ciò nonostante il militare coraggiosamente ingaggiava violenta colluttazione riuscendo a disarmare l'energumeno, con l'aiuto di altro militare, ed assicurarlo alla giustizia. — Milano, 12 settembre 1971.

(8654)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **248.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1970, n. 205, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale;

Vista la delibera n. 4 del 17 aprile 1971 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale;

Vista la nota n. 101902/87 del 9 giugno 1971 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 31 luglio 1971 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale, nei termini indicati dalla delibera n. 4 del 17 aprile 1971 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 111. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972.

Nomina di componenti la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1970, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 36, con il quale è stata determinata la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1970-31 maggio 1973;

Ritenuto che in data 14 aprile 1972 in sostituzione del dott. Vito Sanzo, destinato ad altro incarico, è stato preposto alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata il dott. Giuseppe Occhiuzzi;

Considerata l'opportunità che il dott. Vito Sanzo continui a far parte della predetta commissione in qualità di esperto;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Occhiuzzi, direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata, già membro esperto della predetta commissione, è nominato, ai sensi dell'articolo 129, lettera *a*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro di diritto della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1970-31 maggio 1973, in sostituzione del dott. Vito Sanzo destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Occhiuzzi farà parte della I e della II sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 3.

Il dott. Vito Sanzo continua a far parte della predetta commissione in qualità di esperto ed è assegnato alla I ed alla II sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa quale membro supplente nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1972
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 135

(8539)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Aversa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) — sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970 — a causa di contrasti insorti in seno allo schieramento di maggioranza non ha provveduto al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, nei termini fissati dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale fin dal 9 novembre 1971, alla data del 31 dicembre 1971 non era stato ancora sottoposto all'esame del consiglio comunale: pertanto il prefetto, con decreto n. 33059 del 31 dicembre 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva, ai sensi del succitato art. 4, due convocazioni di quel consesso, per i giorni 18 e 22 gennaio 1972, ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo, egli assegnava il termine di giorni trenta per l'approvazione del bilancio stesso.

Neanche tale tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto in quanto la seduta consiliare del 18 gennaio 1972 andava deserta, mentre nella seduta del 22 gennaio c. a. il consiglio rinviava la deliberazione del bilancio ad altra riunione.

Del pari infruttuose, per mancato intervento del prescritto *quorum* di consiglieri, risultavano le successive riunioni del 29 gennaio e dell'11, 16 e 17 febbraio scorso, indette dalla giunta municipale.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Aversa, a norma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale di Aversa in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aversa (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dottor Luigi Della Corte.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Aversa (Caserta) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8581)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme apposte sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria da valere all'estero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria di cui all'art. 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e da valere all'estero;

Visto l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rilasciati dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria indicati nelle premesse e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

(8423)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971 che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Piemonte;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972 e della Società produttori riso, con telegramma in data 16 maggio 1972;

Decreta:

Per la regione Piemonte la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte che la presiede;

dal direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Torino;

dal prof. Angelo Crocioni, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Torino;

dal dott. Claudio Bertolino, direttore reggente della sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli dello Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

dal sig. Marcello Gallini, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Giovanni Bocchi, rappresentante della Società produttori riso (SAPRI).

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8508)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Abruzzi;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Abruzzi la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per gli Abruzzi che la presiede;

dal prof. Alfonso Scognamiglio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara;

dal prof. Angelo Cucurachi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

dal dott. Renato Gentile, direttore incaricato di sezione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

dal sig. Asvero D'Eugenio, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Ezio Martini, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8509)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Lazio;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Lazio la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Lazio che la presiede;

dal dott. Aprile Luigi, direttore inc. dell'osservatorio per le malattie delle piante di Roma;

dal prof. Angelo Bianchi, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

dal prof. Romeo Piacco, direttore dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

dal dott. Carmine Damiano, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Teresio Sgaravatti, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8510)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Umbria;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Umbria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Umbria che la presiede;

dal dott. Mario D'Armini, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Perugia;

dal prof. Francesco Bonciarelli, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Perugia;

dal prof. Giovanni Petruccioli, direttore reggente della sezione operativa di Spoleto dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

dal comm. Settimio Bartolucci, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Francesco Bavicchi, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8507)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Molise;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Molise la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Molise che la presiede;

dal prof. Alfonso Scognamiglio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara;

dal prof. Angelo Curachi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

dal dott. Renato Gentile, direttore incaricato di sezione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

dal dott. Giuseppe Cicchetti, rappresentante dei produttori di sementi;

dal rag. Armando Porretti, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8511)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Lombardia;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con letetra n. 120 del 28 febbraio 1972 e della Società produttori riso, con telegramma in data 16 maggio 1972;

Decreta:

Per la regione Lombardia la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Lombardia che la presiede;

dal prof. Elio Baldacci, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante;

dal prof. Giovanni Haussmann, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi;

dal prof. Pietro Grancini, direttore reggente della sezione operativa di Bergamo dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

dal dott. Giovanni Bocchi, rappresentante della Società produttori riso (SAPRI);

dal dott. Filippo Micheli, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8512)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Emilia-Romagna la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia-Romagna che la presiede;

dal prof. Gabriele Goidanich, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bologna;

dal prof. Antonio Donà Dalle Rose, direttore dello Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna;

dal prof. Remigio Baldoni, direttore dell'istituto di coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Bologna;

dal dott. Umberto De Beni, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Alcide Serra, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8513)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Puglia;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Puglia la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Puglia che la presiede;

dal dott. Orlando Casilli, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bari;

dal prof. Felice Lanza, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

dal dott. Pierino Iannelli, direttore reggente della sezione operativa di Foggia dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

dal dott. Riccardo De Corato, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Pasquale Causo, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8514)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Marche;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Marche la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per le Marche che la presiede;

dal prof. Alfonso Scognamiglio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara;

dal prof. Corrado Buonocore, direttore reggente della sezione operativa di Ascoli Piceno dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

dal dott. Aldo Brighigna, direttore incaricato di sezione dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

dal dott. Paolo Molinelli, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Valerio Romagnoli, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8515)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Modifica del decreto ministeriale 29 aprile 1969 relativo alla iscrizione di sessantadue tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1969, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 62 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da foraggio iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 10 dello articolo unico, l'ibrido doppio « Funk's G 33 » cui è stata erroneamente attribuita una classe di maturazione diversa da quella di appartenenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 29 aprile 1969;

Decreta:

Al tipo di mais da foraggio « Funk's G 33 », di cui al n. 10 dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 aprile 1969, viene attribuita la classe di maturazione 600, anzichè 700/800.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(8409)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Universo - Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Universo - Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Universo - Compagnia di assicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, cristalli, danni acqua, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile terzi.

Roma, addì 9 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra lo Stato ed il consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965, con il quale è stata prorogata la convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 27 giugno 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo rappresentante dell'Amministrazione finanziaria in seno al comitato arbitrale previsto dallo art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, nominato con il predetto decreto ministeriale 5 aprile 1966;

Decreta:

Il dott. Mario Trivelloni, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato, è nominato, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, membro effettivo del comitato arbitrale indicato nelle premesse in sostituzione del dott. Armando Milano, nominato consigliere di Stato.

Il dott. Vittorio Romano, ispettore capo ff. dei monopoli di Stato, è nominato, quale rappresentante della Amministrazione finanziaria, membro supplente del comitato arbitrale indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Mario Trivelloni, nominato membro effettivo.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 12943 in data 17 maggio 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972 e 10 aprile 1972, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1972, ai minimi di retribuzione, spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 15,24
Addetti alle pulizie	» 14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L. 13,10
Addetti alle pulizie	» 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Limitazione della circolazione di autoveicoli nell'isola d'Ischia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 201, relativa alla estensione all'isola d'Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, che limita la circolazione stradale nelle piccole isole e che attribuisce al Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Visti i pareri espressi, per il corrente anno 1972, dalle giunte municipali dei sei comuni dell'isola d'Ischia (Ischia, Barano di Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana) e dal consiglio di amministrazione del locale ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, in ordine alle proposte come appresso formulate:

1) divieto di sbarco nell'isola degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) *nei giorni festivi e pre-festivi*, compresi nei periodi:

dal 25 giugno al 4 agosto;

dal 21 agosto al 5 settembre;

b) *nei giorni feriali*: 31 luglio e 31 agosto;

c) *in tutti i giorni* compresi nei periodi:

dal 5 agosto al 20 agosto; per i comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana;

dal 10 agosto al 30 agosto; per il solo comune di Barano d'Ischia;

2) divieto di sbarco nell'isola di automezzi « pesanti »:

d) *nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi*, compresi nel periodo: dal 25 giugno al 5 settembre;

3) divieto di sbarco nell'isola di detti automezzi « pesanti »:

e) *in tutti i giorni feriali*, compresi nel periodo: dal 25 giugno al 5 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali;

Visto il parere espresso dal Ministero per il turismo e lo spettacolo, per l'applicazione nell'isola d'Ischia della citata legge 20 giugno 1966, n. 599;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto per i periodi sopra elencati;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato, per il corrente anno 1972, l'afflusso nell'isola d'Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera;

a) *nei giorni festivi e pre-festivi*, compresi nei seguenti periodi:

dal 25 giugno al 4 agosto;

dal 21 agosto al 5 settembre;

b) *nei giorni feriali*: 31 luglio e 31 agosto;

c) *in tutti i giorni*, compresi nei periodi:

dal 5 agosto al 20 agosto per i comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana;

dal 10 agosto al 30 agosto per il comune di Barano d'Ischia.

Art. 2.

E' vietato l'afflusso nell'isola d'Ischia degli automezzi « pesanti »:

d) *nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi*, compresi nel periodo: dal 25 giugno al 5 settembre 1972.

Art. 3.

E' vietato l'afflusso nell'isola d'Ischia di detti automezzi « pesanti » *in tutti i giorni feriali*, compresi: tra il 25 giugno e il 5 settembre corrente anno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, esclusi soltanto quelli destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Art. 4.

I contravventori ai divieti di cui ai precedenti articoli, sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 5.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8420)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Modifica dell'art. 20 del regolamento delle prestazioni obbligatorie in favore degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente il regolamento delle prestazioni obbligatorie di malattia in favore degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1963, con cui è stato approvato il regolamento delle prestazioni in favore degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1968, con cui è stato approvato il nuovo testo del regolamento delle prestazioni sopra citato, contenente le modifiche deliberate in data 10 e 11 maggio 1966 dall'assemblea nazionale della Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione adottata il 10 giugno 1971 dalla assemblea nazionale della predetta federazione, concernente la modifica dell'art. 20 del citato regolamento delle prestazioni obbligatorie;

Decreta:

Si approva la modifica dell'art. 20 del regolamento delle prestazioni obbligatorie in favore degli esercenti attività commerciali nel nuovo testo così formulato:

« L'assistenza comprende tutte le branche specialistiche e viene erogata ambulatoriamente mediante l'opera di sanitari in possesso di idoneo titolo legale.

Le prestazioni specialistiche, ad eccezione delle visite ambulatoriali, vengono erogate mediante il rilascio di

apposita impegnativa, su proposta del medico curante e previo accertamento da parte delle Casse mutue della necessità delle stesse.

Le visite specialistiche ambulatoriali, previa delibera del consiglio di amministrazione, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

A) mediante rilascio di apposita impegnativa su proposta del medico curante.

Ferma restando la indispensabilità dell'impegnativa, la proposta del medico curante non è obbligatoria per fruire delle visite specialistiche relative alle branche di ostetricia e ginecologia, oculistica, pediatria e stomatologia;

B) mediante il certificato-proposta del medico curante e senza il rilascio dell'impegnativa da parte della cassa mutua.

Derogano a tale norma:

le visite specialistiche relative alla radiologia ed alla terapia fisica, per le quali sono necessari il certificato-proposta del medico curante e la preventiva autorizzazione della cassa mutua;

le visite specialistiche relative alla ostetricia e ginecologia ed alla pediatria, per le quali l'iscritto può accedere direttamente allo specialista;

C) mediante la preventiva autorizzazione della cassa mutua, ma senza l'obbligo del certificato-proposta del medico curante ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8407)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di tre strade in provincia di Siena e Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che i consorzi di bonifica di Val d'Orcia e Val di Paglia Superiore hanno chiesto ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, la classificazione tra le comunali delle seguenti strade:

1) « Bagni di S. Filippo-Campiglia » in comune di Castiglione d'Orcia (Siena);

2) « Castellottieri-Casa Sbraci-Elmo » in comune di Sorano (Grosseto);

3) « Piancastagnaio-Quaranta-Saragiolo » in comune di Piancastagnaio (Siena);

Ritenuto che i comuni di Castiglione d'Orcia e di Sorano hanno espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che il comune di Piancastagnaio ha espresso parere favorevole per il solo tratto « Quaranta-Saragiolo »;

Visti i voti 13 febbraio 1962, n. 335 e 21 luglio 1970, n. 800 con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per le strade di cui ai numeri 1) e 2) e per il tratto « Quaranta-Saragiolo » della strada di cui al n. 3);

Ritenuto che le due suddette strade ed il suddetto tratto possono essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di bonifica:

1) « Bagni di S. Filippo-Campiglia »;

2) « Castellottieri-Casa Sbraci-Elmo »;

3) « Quaranta-Saragiolo »,

sono classificate comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni territorialmente interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8421)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Nomina di un membro esperto nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cosenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1971 con il quale il sig. Salvatore Pontieri è stato nominato commissario straordinario della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cosenza con l'incarico di assicurare la normale funzionalità della Cassa stessa con i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente della Cassa;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1972 con il quale il predetto sig. Pontieri è stato confermato commissario straordinario della Cassa medesima con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di predisporre le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassa precitata;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina, dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cosenza, in corso di ricostituzione;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

In seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cosenza è nominato il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona del sig. Alfredo Calomino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Olivicoltori riuniti », con sede in Paduli

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, in data 8 giugno 1972, la società cooperativa agricola « Olivicoltori riuniti », con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 11 dicembre 1963, rep. 13337/8985, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8444)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La Fiorente », con sede in Pietradefusi

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, in data 8 giugno 1972, la società cooperativa agricola « La Fiorente », con sede in Pietradefusi (Avellino), costituita per rogito De Nisco in data 8 ottobre 1960, rep. 4842, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Antonio Iannaccone.

(8445)

Scioglimento della società « cooperativa di consumo Romanina », con sede in Veglio Mosso

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale in data 8 giugno 1972, la società « Cooperativa di consumo Romanina », con sede in Veglio Mosso (Vercelli), costituita per rogito Casale in data 23 febbraio 1946, rep. 7595, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Giancarlo Fileppo.

(8446)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale.

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, in data 8 giugno 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata » con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Lonis in data 5 febbraio 1965, rep. 8339, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi del l'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Augusto Sitzia.

(8447)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », con sede in Caprarola

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, in data 7 giugno 1972, la società cooperativa agricola « Cantina sociale unificata », con sede in Caprarola (Viterbo), costituita per rogito Vannini in data 28 settembre 1944, rep. 7832, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marcello Chiodo.

(8448)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 giugno 1972, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario governativo della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1972.

(8410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di bonifica montana dell'Appennino piacentino, con sede in Piacenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1972. registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1972, registro n. 6, Corpo forestale dello Stato, foglio n. 314, è stato costituito d'ufficio il consorzio di bonifica montana « dell'Appennino piacentino » che dovrà operare nel territorio del comprensorio unificato dell'Appennino genovese-piacentino-pavese, ricadente nella sola provincia di Piacenza, della superficie di ha. 98.460, in sostituzione dei consorzi di bonifica montana del Trebbia e del Nure-Arda-Chero i cui decreti presidenziali di costituzione sono stati, con il predetto decreto presidenziale, abrogati.

(8412)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1126, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petrucci Antonio, nato il 20 maggio 1946 a Gissi e D'Ercole Filomena, nata l'11 ottobre 1950 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 77, riportata in catasto alla particella n. 609 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 49-*f*.

(8546)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1125, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Palmiero, nato il 31 marzo 1912 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 47, riportate in catasto alle particelle numeri 607 e 608 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 49-*d* e 49-*e*.

(8547)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1124, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Gioconda, nata l'11 ottobre 1935 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 570, riportata in catasto alla particella n. 1-*a* del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 75-*a*.

(8548)

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1123, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Silvino, nato il 9 gennaio 1911 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 3120, riportata in catasto alla particella n. 1-*c* del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 75-*c*.

(8549)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2491, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patricelli Ciccillo, nato il 15 settembre 1924 a Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Volturino, estese mq. 1880, riportate in catasto alle particelle numeri 197 parte e 190-*g* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 20 e 21.

(8550)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea in farmacia

La dott.ssa Maria Giovanna Sgarzi, nata a Bondeno (Ferrara) il 5 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Bologna il 15 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8424)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Carlo Solero, nato a Sappada (Belluno) il 14 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 10 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(8434)

Il dott. Sergio Bellingeri, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 1° gennaio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 4 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(8435)

Il dott. Giovanni Brunetta, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 1° gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 4 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(8436)

Il dott. Pietro Tombolini, nato a Roma il 5 febbraio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 9 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(8437)

Il dott. Tommaso Bruni, nato a Dasà (Catanzaro) l'11 marzo 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8438)

La dott.ssa Silvana Maria Picece, nata a Barce (Bengasi) il 13 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 20 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8439)

Il dott. Fortunato Zagaria, nato a S. Cipriano di Aversa (Caserta) il 30 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 26 luglio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8440)

Il dott. Gianluigi Mascioli, nato a Torino il 20 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 11 gennaio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(8441)

Il dott. Giovanni Miserocchi, nato a Milano il 10 agosto 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 16 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(8442)

Il dott. Enrico Longo, nato a Roma il 14 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8443)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Media dei titoli del 23 giugno 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,975
» 5 % (Beni esteri)	96,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,925
» 5,50 % » » 1969-84	96,35
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II, (Personale Concorsi), n. 10, in data 8 giugno 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per la elettronica, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti etero-atomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti etero-atomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui gas ionizzati, Padova.

Modificazione e proroga (Bollettino Ufficiale C.N.R., n. 9 in data 15 maggio 1972).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata allo studio delle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sull'adattamento all'ambiente degli animali in produzione zootecnica, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Riapertura dei termini (Bollettino Ufficiale del C.N.R., n. 14, in data 16 dicembre 1971).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 23 luglio 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati, possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(8659)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 607, relativa alla revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e alla istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, concernente modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente nel Corpo degli agenti di custodia, riservati — ai sensi dello art. 9, quarto comma, della legge 4 agosto 1971, n. 607 — ai capitani di complemento dell'Esercito che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i capitani di complemento dell'Esercito quali alla data del 3 settembre 1971 risultavano nella posizione di trattenuti alle armi, a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed avevano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

1) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti anteriormente alla valutazione della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6;

2) avere riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo »;

3) avere l'altezza non inferiore a metri 1,65.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta ollata, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 2°, entro non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione el presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o pervenute, per ualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;

d) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione ell'istituto presso il quale è stato conseguito e della data del onseguimento;

e) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà nviare le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni variaione dell'indirizzo verificatasi durante l'espletamento del conorso dovrà essere subito segnalata al Ministero di grazia e iustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e i pena Ufficio 2°;

f) l'indicazione delle eventuali ricompense al valore miliare, promozioni e ferite per fatti di guerra, croce al merito i guerra e campagne di guerra;

g) l'eventuale possesso dei titoli che danno diritto a prerenza e precedenza nella graduatoria, a norma del decreto del residente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive odificazioni ed integrazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comuale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal capo ufficio dal comandante del Corpo presso il quale l'aspirante stesso resta servizio.

Il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve terine per la regolarizzazione della domanda eventualmente non onforme alle suindicate prescrizioni.

Art. 5.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda di ammissione l concorso i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile in carta da bollo, el titolo di studio posseduto;

2) copia dello stato di servizio militare rilasciata dalla competente autorità militare;

3) tutti gli altri documenti che l'aspirante ritiene di produrre, relativi ai titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

4) i titoli che danno diritto a preferenza ed a precedenza nella graduatoria.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministero si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è quella prevista dalla legge 4 agosto 1971, n. 607, per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Nel valutare i titoli la commissione attribuisce un punteggio complessivo non superiore a venti.

Agli effetti di cui all'art. 1 sono considerati titoli:

1) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

2) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel *libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di* servizio;

3) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra e le campagne di guerra;

4) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

Art. 8.

I titoli di cui al precedente art. 7 sono valutati dalla commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio *complessivo non superiore a 20, così ripartito:*

1) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 1 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti 10;

2) per la qualità del sevrizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti 5;

3) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, la croce al merito di guerra e le campagne di guerra punti 0,50 per ognuno di essi, fino ad un massimo di punti 3;

4) per la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente punti 2.

Art. 9.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capitani di complemento dell'Esercito dichiarati vincitori, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente effettivo, dopo quelli promossi al grado di capitano in virtù della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1972
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 183

(8552)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantotto posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito.

MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1970, registro n. 57 Difesa, foglio n. 329, integrato dal decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1972, registro n. 13 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantotto posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta

Art. 1.

La commissione esanimatrice del concorso per esami a quarantotto posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1970 ed integrato con decreto ministeriale 3 febbraio 1972, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Zancla dott. Antonino, ispettore generale.

Membri:
Vaccaro dott. Fausto, ispettore generale chimico fisico biologo;
Forcella dott. Mario, chimico capo;
Argentieri prof. Stefania, ordinario di fisica e laboratorio presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;
Giacobbe Giuffrè prof. Maria Rosa, ordinario di chimica presso l'istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma.

Segretario:
Imperatrice dott. Tullio, direttore di sezione.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, per il colloquio facoltativo di lingua francese;
Vocino dott. Angelo, direttore di divisione, per il colloquio facoltativo di lingua inglese;
Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, per il colloquio facoltativo di lingua tedesca;
Mione dott. Diego, chim. ass., per le analisi chimiche e strumentazione;
Bonifazi Adalberto, insegnante tecnico pratico per le misure fisiche di laboratorio e misure elettriche presso l'istituto tecnico industriale « Galilei »;
Serra dott. Mario, P.T.I. capo, per le prove tecnologiche.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 377

(8466)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.